



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **12 luglio 2019**

## Condizionatori, il dilemma del 50% o del 65%

*Riepilogo delle agevolazioni in vigore nel 2019*

Ritorniamo sui condizionatori vista anche la mole di domande pervenute alle mail del sito.

La sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di **pompe di calore ad alta efficienza**, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, può beneficiare della:

<b>detrazione del 65%</b> delle spese sostenute;	con il limite di <b>30.000 euro per unità immobiliare.</b>
--	--

L'intervento deve essere sostituzione del vecchio impianto termico e non come nuova installazione e le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (**COP/GUE**) e, quando l'apparecchio fornisce anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (**EER**) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati **nell'allegato I al D.M. 06.08.2009**.

IN alternativa al 65% il contribuente può beneficiare **della minore detrazione del 50%**, in questo caso gli interventi devono essere parte di una **ristrutturazione edilizia**.

<b>RICORDA:</b>	Per constatare quali opere possano godere di tale agevolazione vi invitiamo a visitare la <b>Sezione Veicoli Informativi</b> del nostro sito, nella <b>Divisione Aggiornamenti</b> visionando o <b>LA ZANZARA FISCALE del marzo 2019</b> , nella quale sono riportati tutti gli oneri detraibili e le spese deducibili o le <b>PILLOLE 2018 03 E 04</b> dedicate rispettivamente ai <b>Beni significativi in edilizia</b> ed all' <b>Iva nell'edilizia</b> che contengono esempi e la classificazione delle opere di restauro, manutenzione e risanamento.
-----------------	--

Per completare il quadro ricordiamo che **ai fini Iva**, invece, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria sono considerati **beni di valore significativo**, per i quali trova applicazione l'aliquota Iva ridotta solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**. Una documentata casistica in materia nel nostro articolo **Edilizia beni significativi 2019**, nella **Sezione IVA** del nostro sito, nella **Divisione Aggiornamenti**.

